

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**BANCHE**

Licenziabile chi dà notizie sulle polizze



È legittimo il licenziamento per il dipendente dell'istituto di credito che abbia divulgato informazioni riservate relative a una polizza su pegno.

Corte di cassazione, sentenza 19 novembre 2014 n. 24668

CONVEGNI/1

Giovani e imprese: incontro a Bari

L'Associazione giovanile forense Bari ha organizzato il convegno dal titolo «Progetto di interazione tra giovani professionisti ed imprese», in programma mercoledì 26 novembre, all'Università degli studi Aldo Moro, a partire dalle 10.

CONVEGNI/2

Matrimonialisti di scena a Bologna

L'Associazione avvocati matrimonialisti italiani ha organizzato due convegni per giovedì 27 novembre («Procreazione medico assistita tra diritto, scienza ed etica») e giovedì 11 dicembre («Il Tribunale per la Famiglia e per i diritti della Persona») a Bologna, presso il Tribunale, dalle 15 alle 19.

Sistema informatico. La Cassazione annulla la condanna del dipendente

In orario anomalo l'accesso non è abusivo

Non è reato il collegamento in tempi non previsti dalla prassi interna

Patrizia Maciocchi
ROMA

È escluso il reato di **accesso abusivo** per il dipendente che entra nel **sistema informatico** in orari diversi da quelli previsti dalla prassi aziendale. La Corte di cassazione, con la sentenza 47938 depositata ieri, annulla la condanna nei confronti di un dipendente dell'agenzia delle Entrate che nel pomeriggio - quindi in orario di chiusura degli uffici al pubblico - aveva effettuato diverse operazioni relative alla posizione di uno studio professionale. L'Agenzia

gli aveva contestato, oltre all'accesso abusivo, anche l'abuso d'ufficio. Il presupposto della contestazione era che l'impiegato, con la sua "solerzia", aveva procurato un ingiusto vantaggio allo studio, col quale avrebbe collaborato. L'ultima accusa era però caduta dopo la verifica della regolarità contabile, degli interventi effettuati.

Restava in piedi la contestazione dell'accesso abusivo, giustificata dall'ora anomala nella quale il lavoro era stato svolto. Una motivazione che il ricorrente ritiene non valida alla luce della giurisprudenza della Cassazione che, anche a Sezioni Unite, fa scattare il reato di accesso abusivo, nonostante il dipendente sia abilitato quando vengono superati i limiti delle condizioni dell'abilitazione, indipendentemente dagli scopi per i quali il soggetto è andato oltre il "mandato". Il diretto interessato

considera dunque ingiustificato qualunque addebito mosso solo in virtù dell'orario in cui aveva operato. E i giudici della Quinta sezione danno ragione. La Cassazione sottolinea che quando il reato (previsto dall'articolo 615-ter del Codice penale) viene contestato a un soggetto autorizzato all'accesso, quello che conta, perché l'accusa regga, è che questi, pur essendo entrato legittimamente, si sia trattenuto nel sistema oltre i limiti fissati dal titolare o vi abbia svolto attività non consentite dal suo contratto o dalla prassi aziendale. Nel caso esaminato non era accaduto nulla di tutto ciò. Venuta meno l'imputazione dell'ingiusto vantaggio, la condanna inflitta dalla Corte d'appello si reggeva solo sulla circostanza che le pratiche erano state evase in un orario in cui l'ufficio era chiuso al pubblico. Per la Suprema corte non è una buona

ragione. Eventuali disposizioni sulla collocazione oraria degli accessi telematici, nella giornata lavorativa del dipendente, non possono essere considerate rilevanti ai fini della violazione contestata.

Infatti, la norma incriminatrice tutela il domicilio informatico riguardo alle modalità che ne regolano l'accesso, allo scopo di dare la possibilità al titolare di esercitare il suo "potere di esclusione". Obiettivo rispetto al quale sono del tutto irrilevanti le indicazioni sull'orario in cui chi è autorizzato ad operare può entrare nei programmi aziendali: i tempi riguardano semmai l'organizzazione interna dell'ufficio nel quale il sistema è operativo. Diverso, in questa prospettiva è il problema della permanenza nel sistema, che diventa penalmente rilevante se protratta oltre quanto stabilito dalle disposizioni del titolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Srl. La Cassazione bocchia il divieto assoluto di svolgere attività in un settore

Patto di non concorrenza nullo se troppo restrittivo

Angelo Busani

È nullo il patto con il quale il socio di una srl, cedendo la sua quota di partecipazione al capitale sociale (e, con ciò, uscendo dalla società), si vincola a non svolgere attività concorrenziali con la società stessa, quando questo **patto di non concorrenza** preclude in modo assoluto all'obbligato l'esplorazione della sua capacità professionale in un dato settore economico. È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 24159/2014, depositata il 12 novembre scorso.

Nel caso giunto all'esame della Suprema corte, si trattava della fuoriuscita di un socio da una srl che aveva come oggetto sociale «l'esportazione ed importazione di merci ed oggetti vari» e che aveva rivolto la sua attività al mercato russo, «commercializzando prodotti finiti di abbigliamento e mobili». Nel patto di non concorrenza era stato scritto che il socio cedente non avrebbe dovuto fare concorrenza per almeno un triennio nei «settori commerciali aventi per oggetto prodotti di qualunque tipo e pregio relativamente a mobili, arredamenti per albergo, abbigliamento ed accessori, articoli sanitari ed edili».

La materia del patto di non concorrenza è disciplinata dall'articolo 2596, comma 1, del Codice civile. Questa norma dispone, ai fini della validità dell'accordo di non concorrenza, che il patto sia «circo-scritto ad una determinata zona o ad una determinata attività» e che non ecceda la durata dei cinque anni.

Circa il limite quinquennale di durata, per espressa pre-

visione normativa (l'articolo 2596, comma 2, del Codice civile), la mancanza di una esplicita previsione di durata del patto di non concorrenza o l'indicazione in esso di un termine superiore al quinquennale provoca l'integrazione dell'accordo o la sostituzione della clausola difforme con la previsione ex lege della durata quinquennale dell'accordo medesimo. Al riguardo, la Cassazione (con la sentenza n. 2264/1964) ha stabilito che la riduzione automatica del termine ha, quale conseguenza, l'adeguamento del corrispettivo pattuito,

2264/1964); più liberale è invece la tesi per la quale il patto di disdetta consisterebbe solo in una manifestazione di volontà espressa ora (alla data di stipula del patto) per allora (la data di scadenza del patto).

Problematico è pure tradurre in pratica il dettato della normativa in questione circa i limiti spaziali e merceologici da essa indicati. Anzitutto, la necessità di circoscrivere il patto «ad una determinata zona o ad una determinata attività» solleva la questione se il limite spaziale e quello merceologico debbano considerarsi concorrenti oppure alternativi. Pare che la separazione, nel testo della norma, dei due suddetti presupposti di legittimità mediante una congiunzione disgiuntiva debba far propendere per l'alternatività di essi: infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente per la validità del patto è necessario e sufficiente, in alternativa, il rispetto del limite spaziale o di quello merceologico (Cassazione, sentenza n. 1200/1974; Corte d'appello di Milano, sentenza 14 maggio 1996).

INDIRIZZO PREVALENTE

Secondo la giurisprudenza il limite merceologico contenuto nell'accordo non può essere abbinato a quello territoriale

nell'ipotesi in cui esso sia stato determinato indicando un'unica somma per tutta la durata del patto.

Alla scadenza, il patto è rinnovabile, purché i contraenti siano nelle condizioni di valutare liberamente l'opportunità o meno del suo prolungamento. Ma è controverso se sia nulla la clausola che imponga il rinnovo automatico dall'accordo salvo disdetta.

Per l'invalidità propende chi ravvisa nell'onere di disdetta un indizio di una non completa libertà in ordine al rinnovo del patto, libertà che in realtà si avrebbe solo se il consenso dovesse essere espressamente riespresso (in tal senso la Cassazione si è espressa nella sentenza n.

16026/2001).

Infine, quanto alla limitazione merceologica del patto di non concorrenza, è nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (sancito dagli articoli 4 e 35 della Costituzione), quell'accordo che è diretto non a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento (Cassazione, sentenza n. 16026/2001).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anticorruzione. Accordo per un tavolo tecnico finalizzato anche allo scambio di dati

Prevenzione, asse Anac-notai

Mauro Pizzini

Via libera all'apertura di un tavolo tecnico tra l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e il Consiglio nazionale del notariato (Cnn) in materia di prevenzione e contrasto alla **corruzione** e all'illegalità nella **pubblica amministrazione**. Il protocollo d'intesa siglato ieri a Roma dal presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, e da quello del Cnn, Maurizio D'Errico - ha tre obiettivi:

- instaurare un sistema d'integrazione dei flussi e scambio di dati acquisiti per verificare la coerenza

tra le informazioni raccolte dall'Anac per il monitoraggio dei contratti pubblici e quelle acquisite dai notai in sede di stipula dei contratti;

- avviare attività di formazione gratuite per le stazioni appaltanti e fornire un supporto metodologico nella fase di definizione dei contratti pubblici;
- collaborare, anche nella prospettiva di recepimento delle nuove direttive Ue sugli appalti, nelle misure volte a rafforzare i presidi di legalità nelle procedure relative ai contratti pubblici.

L'urgenza del tavolo tecnico è figlia della difficile situazione del Paese. Basti pensare che nella rilevazione del 2013 di Transparency International, l'Italia ha registrato un indice di corruzione percepita pari a 43 (rispetto al valore di massima trasparenza di 100), il quale riflette l'impatto che fenomeni di corruzione e di malversazioni hanno avuto sulla percezione nazionale e internazionale del fenomeno. Su questo fronte l'Italia si colloca su posizioni analoghe a quelle di numerosi paesi dell'Asia e dell'America Latina.

Unico elemento di parziale conforto, dal 2006 al 2011, in base ai dati dell'Anac, il fenomeno della corruzione in Italia si rivela sostanzialmente stabile, con la sola eccezione dell'anno 2009, in cui il numero dei reati di corruzione (nella sua accezione aggregata) passa da 975 a 1205.

Nel frattempo - oltre che con i notai - proseguono e sono destinati a intensificarsi anche i colloqui tra Anac e Cup in materia di applicazione della legge Severino anche ai Consigli provinciali dei professionisti (si legga il Sole 24 Ore di ieri): l'obiettivo è trovare il giusto equilibrio tra le esigenze normative rappresentate dall'Anac e le difficoltà di applicazione delle stesse a entità di dimensioni spesso piccolissime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Presidente Fondatore
Tommaso Dragotto

SICILY BY CAR TI DÀ DI PIÙ.

Tariffa mensile senza gli obblighi del noleggio a lungo termine
"LA LIBERTÀ DI SCEGLIERE"

OFFERTA ESCLUSIVA
A PARTIRE DA

€ **269,00** (*)
al mese
+ IVA

(*) Fiat Panda o similare

INCLUSO
Bollo · Assicurazione · Manutenzione
Cafene da neve

Per prenotazioni effettuate
a partire dal 3 Novembre 2014



Perché noleggiare un'auto a lungo termine da altre Compagnie quando puoi noleggiarla da noi pagandola mensilmente e senza obblighi di durata?

Sicily by Car

auto europa

Numero Verde
800-334440

www.sicilybycar.it
www.autoeuropa.it

Inclusi
3.000 Km
al mese

Scarica la nostra
APP gratuita

ANDROID APP ON
Google play